



...
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO ALLORI" (ex CENTRO-EST)
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di primo grado e Corso a indirizzo musicale
Via Roma, 64 – IGLESIAS
Tel. 0781/274581-582
C.M. CAIC88900X - C.F. 81002670925 – CUF UF8EIH
E-mail: caic88900x@istruzione.it - PEC : caic88900x@pec.istruzione.it
Sito web: www.comprendivoallori.gov.it

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 02/05/2017

Premessa

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che "*al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni*".

Il D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce:

- che al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione (art.33, c.2);
- che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola (art.41).

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la L. n. 449/1997 art. 43;

VISTO il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 41;

DEFINISCE

il seguente regolamento per disciplinare criteri e limiti delle attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto.

ART. 1 - Definizione

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all'istituto beni o servizi in cambio di pubblicità.

L'Istituto Comprensivo "*Pietro Allori*" intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (*sponsorizzato*) offre ad un terzo (*sponsor*) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

ART. 2 - Soggetti Sponsor

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- ✚ qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- ✚ le associazioni senza fini di lucro.

ART. 3 - Oggetto della sponsorizzazione

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione dovrà riguardare attività e progetti di carattere educativo, culturale, artistico e sportivo (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista dal successivo art. 4), inserite nel PTOF.

ART. 4 - Modalità di Sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- **contributi economici** da versare direttamente all'Istituto, che può essere richiesto ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva;
- **cessione gratuita di beni e/o servizi**; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L'Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
- **compartecipazione economica** diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.

ART. 5 - Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica

L'Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;

- distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso

ART. 6 - Finalità e Individuazione dello Sponsor

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell'Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

- a) Beni voluttuari in genere.
- b) Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.
- c) Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).
- d) L'Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
- e) Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
 - materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

ART. 7 - Vincoli di Sponsorizzazione

Il Consiglio d'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che l'Istituto, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

In particolare, non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, etc;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

ART. 8 - Scelta dello Sponsor

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

1. Ricezione di proposte spontanee da parte di soggetti individuati.
2. Contatto diretto con soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un'attività didattica.
3. Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.
4. Gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto.

ART. 9 - Stipula e Risoluzione del contratto.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione ;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze

L'Istituto si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.

È prevista la facoltà dell'Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.

È inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto. I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicato sulla ricevuta stessa. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata limitata allo svolgimento della manifestazione o attività per la quale è stato stipulato.

ART. 10 - Monitoraggio

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 11 - Gestione Operativa

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

ART. 12 - Responsabilità

Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l'Istituto Comprensivo "Pietro Allori", soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

ART. 13 - Responsabile del procedimento

Secondo quanto previsto dagli articoli 4,5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara per l'individuazione di uno sponsor, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico *pro-tempore* dell'istituzione scolastica.

ART. 14 - Trattamento dei Dati Personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto Comprensivo "Pietro Allori" non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo "Pietro Allori" di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituzione Scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico *pro-tempore*, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti.

Disposizioni finali

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 02/05/ 2017, con delibera n.67 entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.I. 44/2001, e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

MODELLO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "Pietro Allori"
Via Roma,64
09016 Iglesias (CI)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____, con sede in _____ (prov. _____)

Via/Piazza _____ n. C.F./P. IVA _____

in persona del legale rappresentante _____, di seguito denominata "Sponsor";

E

l'Istituzione Scolastica I.C. "Pietro Allori", con sede in via Roma 64, in persona del Dirigente Scolastico, rappresentante legale *pro-tempore*, di seguito denominata "Sponsorizzato";

PREMESSO

- che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell'ambito del P.T.O.F., un progetto/attività consistente in _____;
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.
- che all'Istituto sono note le finalità dell'attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall'Istituto stesso;
- che sono stati fissati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 02/05/2017 i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall'art. 33 D.M. 44/2001;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Obblighi dell'Istituzione Scolastica

L'Istituzione scolastica si obbliga:

- a realizzare nel periodo _____ la seguente iniziativa/attività/progetto _____ come previsto nel P.T.O.F. e nel programma annuale;
- a rendere di pubblico dominio la circostanza che l'iniziativa/attività/progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello Sponsor, con la/e seguente/i modalità:
 - riproduzione del marchio-logo o generalità dello Sponsor sul seguente materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (*specificare se manifesti, volantini, striscioni, ecc.*) _____
 - pubblicazione su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello Sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
 - pubblicazione nel sito WEB della Scuola nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello Sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
 - posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello Sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
 - distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc.

Art.2 Obblighi dello Sponsor.

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento consistente in:

contributo economico forfettario di € _____, _____ (euro _____/_____)

cessione gratuita dei seguenti beni e/o servizi (*indicare in dettaglio le caratteristiche dei beni/servizi e il loro valore complessivo*):

compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione dell'iniziativa/progetto/attività dall'Istituto (*indicare in dettaglio le spese che saranno sostenute dallo Sponsor e il relativo importo*):

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato entro il _____, tramite bonifico sul conto _____ intestato all'Istituto Comprensivo "Pietro Allori". L'esecuzione del contratto è subordinata alla trasmissione, da parte dello Sponsor, all'Amministrazione Scolastica della ricevuta del pagamento effettuato. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo entro la data stabilita sarà causa di decadenza, *ipso iure*, del contratto.

Nel caso in cui il corrispettivo consista in beni e/o servizi, questi dovranno essere integralmente forniti entro il _____.

Lo Sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata limitata allo svolgimento dell'iniziativa/progetto/attività per la quale è stato stipulato.

Art.3 Facoltà di recesso

A norma dell'art. 1373 c.c., l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, prima della sua esecuzione, per qualsiasi motivo.

Art. 4 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Scolastica ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno:

- a. nel caso in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine dell'Istituto;
- b. in caso di mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo economico previsto o di mancata o parziale esecuzione/fornitura delle prestazioni, beni e/o servizi offerti;
- c. in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo PEC/raccomandata A.R., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Amministrazione Scolastica ed a spese dello Sponsor. In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione Scolastica.

Art. 5 Diritto d'uso dell'immagine

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

Art.6 Pubblicità

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.

Art.7 Limiti di responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'iniziativa/progetto/attività suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei soggetti

potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Art.8 Limiti di esclusiva

L'Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di stipulare, per la stessa iniziativa/progetto/attività, analoghi contratti di sponsorizzazione con altri operatori, dello stesso o di altro settore in cui opera lo Sponsor.

Art. 9 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al R.D. 30 Ottobre 1933, n. 1611.

Art.10 Spese ed oneri fiscali

Spese ed oneri fiscali sono a carico dello Sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 11 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti il presente contratto.

Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; incaricati del trattamento sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi.

Ai soggetti titolari dei dati sono riconosciuti i diritti definiti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Iglesias, _____

Il Dirigente Scolastico
Franca Maria Fara

Il Rappresentante Legale dello Sponsor
